



LETTERA CIRCOLARE



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

*Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale*

*Partenza - Roma, 08/04/2008  
Prot. 24 / V / 0005743*

*Direzione Generale per le politiche previdenziali  
Divisione V*

*Agli Istituti di patronato e di  
assistenza sociale*

**LORO SEDI**

Oggetto: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 : "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica". Applicabilità agli Istituti di Patronato.

E' pervenuto a questo Ministero un quesito concernente l'applicabilità agli Istituti di Patronato delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2001.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo succitato recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" nel disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica, delimita all'art.1, co. 3, l'ambito di applicazione della normativa stessa escludendo, espressamente, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.152, espletano, in qualità di "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità", finalità assistenziali nei confronti dei lavoratori e dei loro aventi causa.

In particolare, l'articolo 1 della legge succitata, richiamando espressamente gli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, riconosce una funzione di rilievo costituzionale all'attività svolta dagli Istituti che disciplina.


Parimenti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2000 ha ribadito che i diritti di natura previdenziale dei lavoratori, la cui difesa nei procedimenti amministrativi costituisce la finalità degli Istituti di patronato, sono garantiti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Sempre secondo la Costituzione, art. 38, quarto comma, la protezione di tali diritti rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato che vi provvede anche tramite "organi e istituti predisposti o integrati dello Stato". Tra questi possono essere annoverati gli Istituti di patronato.

I fini previdenziali, altresì, corrispondono ad un interesse pubblico direttamente riconducibile all'art. 3, secondo comma, della Costituzione. Pertanto l'interesse previdenziale di rilevanza costituzionale perseguito dagli Istituti di patronato conferisce a questi stessi, per l'appunto, uguale rilievo.

Tutto ciò premesso, questa Direzione Generale, conformemente al parere espresso dall'Ufficio legislativo in data 18 marzo 2008, nota n. 112376/16/355/36, conclude per la non applicabilità del regime di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 agli Istituti di Patronato in quanto compresi nella tipologia degli organismi esclusi dall'articolo 1, comma 3, del decreto citato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Giovanni Geroldi)



CR/